

Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2017, n. 14-4590

D.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016 di revisione della residenzialità psichiatrica: rettifiche e precisazioni.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

con la D.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016 è stata approvata la revisione della residenzialità psichiatrica, ad integrazione dei contenuti di cui alla precedente D.G.R. n. 30-1517 del 3.6.2015;

la medesima deliberazione ha previsto un complesso e articolato percorso di attuazione che sta coinvolgendo numerosi soggetti interessati all'applicazione dei contenuti della revisione nei più svariati contesti territoriali;

le segnalazioni e le richieste di interpretazione raccolte durante il percorso di attuazione hanno evidenziato, nel testo della deliberazione e negli allegati, la presenza di alcune imperfezioni formali che è opportuno rettificare al fine di non ingenerare errori o dubbi

in particolare

- all'allegato B, sezione 3, S.R.P.3 Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi punto 4 "requisiti per l'autorizzazione e l'esercizio e l'accreditamento" per le strutture S.R.P. 3 con assistenza sulle 24 ore (pagine 44 e 45) viene indicata, tra i requisiti gestionali, la "Pronta disponibilità notturna con residenza in struttura: reperibilità con obbligo di residenza nella struttura durante le ore notturne; nel caso in cui la S.R.P.3 sia composta da due nuclei abitativi da 5 posti letto, tale servizio potrà essere eventualmente gestito attraverso la condivisione fino ad un massimo di 10 posti letto. Tale indicazione è stata erroneamente formulata attraverso una modalità organizzativa invece che con requisito gestionale. Il requisito gestionale in questione, infatti, può essere assicurato attraverso svariate modalità organizzative nel rispetto dei contratti di lavoro e delle norme di legge vigenti. La formulazione del requisito va pertanto rettificata nel seguente modo "Presenza di personale in struttura nelle ore notturne. Nel caso in cui la S.R.P.3 con assistenza sulle 24 ore sia composta da due nuclei abitativi da 5 posti letto, la copertura delle 24 ore potrà essere realizzata attraverso un'adeguata organizzazione del personale dei due nuclei di riferimento".

- all'allegato B, sezione 3, S.R.P.2 Struttura residenziale psichiatrica per trattamento terapeutico riabilitativo a carattere intensivo a pagina 38 "requisiti strutturali" per le strutture S.R.P. 2 di livello 2 viene consentito l'esercizio anche in strutture aventi le caratteristiche delle civili abitazioni, per un massimo di due nuclei abitativi. Tale indicazione contrasta con la previsione (contenuta al secondo alinea del medesimo paragrafo) di un servizio igienico completo e accessibile ai soggetti disabili che, come è evidente, non rientra tra le caratteristiche ordinarie delle civili abitazioni. Peraltro tale indicazione contrasta anche con quanto indicato in materia per le strutture S.R.P.3 di analoghe dimensioni. Infatti nell'apposita sezione del medesimo allegato, a pagina 44, viene precisato che, per quanto riguarda i requisiti di cui al D.M. n.236/1989, è sufficiente possedere il requisito dell'adattabilità. Pertanto la formulazione del requisito strutturale in questione va integrata aggiungendo, a pagina 38, al secondo alinea del secondo capoverso dei requisiti strutturali, la seguente dizione "Le strutture S.R.P. 2 di livello 2 cui è consentito l'esercizio in strutture aventi le caratteristiche delle civili abitazioni, per quanto riguarda i requisiti di cui al D.M. n.236/1989, dovranno possedere il solo requisito dell'adattabilità".

- all'allegato B, in Premessa, pagina 6, punto 2, "fase transitoria" è concesso alle strutture un tempo pari a quattro mesi, a partire dalla presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, "per adeguarsi ai requisiti definiti per ciascuna tipologia di struttura". Tale indicazione contrasta con le indicazioni presenti nella sezione 2, paragrafo 1.2 Procedimento di autorizzazione all'esercizio, pag. 25 punto a., dove si dispone che la ASL accerti, "entro novanta giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio, l'esistenza dei requisiti per l'esercizio, effettuando anche un sopralluogo presso la struttura. L'indicazione fornita alle ASL è da considerarsi errata in quanto non tiene conto dei quattro mesi concessi alle strutture per adeguarsi ai requisiti. L'indicazione corretta per le ASL prevede dunque che i novanta giorni entro cui effettuare l'accertamento decorrano dalla scadenza dei quattro mesi concessi alle strutture per l'adeguamento ai requisiti.

- all'allegato B, sezione 1, paragrafo 10. RSA, pagina 22, sono indicate due condizioni relative agli utenti psichiatrici attualmente accolti in RSA: (1) utenti con età maggiore o uguale a 55 anni e accolti in RSA da almeno tre anni e (2) utenti con età inferiore ai 55 anni. Le due condizioni indicate non sono esaustive delle possibili condizioni riguardanti tali pazienti in quanto rimarrebbero esclusi i pazienti con età maggiore o uguale ai 55 anni e accolti in RSA da meno di tre anni. Tale condizione deve essere considerata compresa nella seconda condizione.

- all'allegato C – Scale di valutazione, pagina 12, l'item n. 13 della scala HoNOS "Condizioni finanziarie e abitative (negli ultimi 3 mesi)" ha associato ai codici numerici tre e quattro i seguenti descrittori errati in quanto non riferiti alle condizioni finanziarie o abitative:

3. P ha grossi problemi di rendimento o di rapporti con colleghi e superiori sul lavoro e nello studio; se non lavora, svolge attività considerate utili in maniera scorretta o solo saltuariamente

4.P normalmente non fa nulla o quasi; quello che fa viene considerato molto inadeguato o disturbante.

I descrittori corretti sono i seguenti:

3. "Problemi gravi, ad es. abitazione senza riscaldamento o sovraffollata o con infiltrazioni d'acqua o altri gravi problemi di manutenzione; oppure mancanza di denaro anche per comprare alimenti e vestiti essenziali";

4. "Senza fissa dimora o casa da considerare non abitabile".

Pertanto:

considerata la necessità e l'urgenza di apportare le rettifiche sopra indicate;

non ritenuto necessario acquisire, in merito, il parere della IV Commissione Consigliare trattandosi di mere rettifiche dovute a imperfezioni formali.

Tutto ciò premesso;

vista la D.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale all'unanimità

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa

- di rettificare l'allegato B della D.G.R. 19 Settembre 2016, n. 29-3944 "Revisione della residenzialità psichiatrica. Integrazioni a DGR n. 30 -1517/2015 e s.m.i." nei modi di seguito indicati
- alla sezione 3, S.R.P.3 Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi punto 4 "requisiti per l'autorizzazione e l'esercizio e l'accreditamento" per le strutture S.R.P. 3 con assistenza sulle 24 ore (pagine 44 e 45) il requisito gestionale:
"Pronta disponibilità notturna con residenza in struttura: reperibilità con obbligo di residenza nella struttura durante le ore notturne; nel caso in cui la S.R.P.3 sia composta da due nuclei abitativi da 5 posti letto, tale servizio potrà essere eventualmente gestito attraverso la condivisione fino ad un massimo di 10 posti letto"
è sostituito da:
"Presenza di personale in struttura durante le ore notturne; nel caso in cui la S.R.P.3 sia composta da due nuclei abitativi da 5 posti letto, tale presenza potrà essere eventualmente assicurata attraverso la condivisione fino ad un massimo di 10 posti letto"
- alla sezione 3, S.R.P.2 Struttura residenziale psichiatrica per trattamento terapeutico riabilitativo a carattere intensivo a pagina 38 "requisiti strutturali" al secondo alinea del secondo capoverso è aggiunta la seguente dizione "Le strutture S.R.P. 2 di livello 2 cui è consentito l'esercizio in strutture aventi le caratteristiche delle civili abitazioni, per quanto riguarda i requisiti di cui al D.M. n.236/1989, dovranno possedere il solo requisito dell'adattabilità"
- all'allegato B, nella sezione 2, paragrafo 1.2 Procedimento di autorizzazione all'esercizio, pag. 25 il punto a. è sostituito con "la ASL accerta, entro un periodo massimo di 210 giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio, l'esistenza dei requisiti per l'esercizio, effettuando anche un sopralluogo presso la struttura.
- all'allegato B, sezione 1, paragrafo 10. RSA, pagina 22, il secondo alinea è così modificato: gli utenti con problematiche psichiatriche, con età inferiore ai 55 anni e quelli con età maggiore o uguale a 55 anni ma accolti in RSA da meno di tre anni, e quindi a maggiore rischio di inappropriata, saranno soggetti ad una rivalutazione puntuale da parte del D.S.M. e del UVG al fine di verificare la reale esigenza di ricollocazione presso un setting assistenziale più appropriato. Nel caso in cui, invece, a seguito della rivalutazione, non dovesse emergere l'esigenza di una ricollocazione, l'utente potrà continuare ad essere accolto presso tale tipologia di struttura.
- all'allegato C – Scale di valutazione, pagina 12, l'item n. 13 della scala HoNOS "Condizioni finanziarie e abitative (negli ultimi 3 mesi)" i codici tre e quattro sono così modificati:
 3. "Problemi gravi, ad es. abitazione senza riscaldamento o sovraffollata o con infiltrazioni d'acqua o altri gravi problemi di manutenzione; oppure mancanza di denaro anche per comprare alimenti e vestiti essenziali";
 4. "Senza fissa dimora o casa da considerare non abitabile".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al

Capo della Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)